esigenze psicofisiche dello stesso. Il recinto, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia dell'animale, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte adeguatamente ombreggiata, pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbente (es. piastrelle, cemento), antisdrucciolo e non devono esservi ristagni di liquidi, fermo restando che le feci devono essere asportate quotidianamente. Il recinto deve essere riparato dagli agenti atmosferici per almeno un quarto della sua estensione ed avere una recinzione sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell'animale. E' obbligatorio un ricovero (cuccia), che, al fine di garantire un adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere dimensionato alla taglia e alle caratteristiche del cane e deve essere di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, nonché sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

Art. 21 - Accesso ai giardini, parchi, aree pubbliche.

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o dal detentore a qualsiasi titolo é consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini ed i parchi.
2. Al proprietario o al detentore a qualsiasi titolo è fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio, o apposita museruola qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori. I cani possono essere liberati dal guinzaglio in aree non abitate o parzialmente abitate nelle quali non possano arrecare danno ad altri animali, sia domestici che selvatici; il proprietario si assume comunque ogni responsabilità per i danni causati dal proprio animale.
3. Temporanei esoneri possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria, indicante il periodo di tale esenzione e deve essere esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.
4. E' fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di garantire idonea custodia dell'animale stesso. Il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo dell'animale é comunque responsabile civilmente, penalmente ed amministrativamente di ogni azione del cane da lui condotto.
5. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto.

Art. 22 - Aree di sguinzagliamento e percorsi destinati ai cani.

1. Nell'ambito di giardini, parchi, ed altre aree verdi di uso pubblico potranno essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio o museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture.

Art. 23 - Obbligo di raccolta delle deiezioni.
1. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo dei cani hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e il decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico dell'intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento per cani di cui all'art.24.
3. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno l'obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto od altro idoneo strumento per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. L'obbligo non si applica agli animali che accompagnano i non vedenti o portatori di handicap.
4. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo del cane sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi raccoglitori che il Comune installa ovvero nei cestini porta rifiuti.
5. I proprietari e i detentori di cani sono sempre tenuti ad esibire, ad ogni richiesta delle autorità incaricate della vigilanza, l'idonea attrezzatura elencata al punto 3.

Art. 24 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali.

1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore a qualsiasi titolo, hanno di regola libero accesso, nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici e commerciali situati nel territorio del Comune e nei locali ed uffici aperti al pubblico, compresi gli Uffici comunali, presenti sul territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti.

2. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici, dovranno farlo usando il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni anche la museruola e, in ogni caso, avendo cura che non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali al proprio interno a quegli uffici aperti al pubblico, esercizi pubblici ed esercizi commerciali che espongano il divieto sulla vetrina o sulla porta di ingresso.
4. Previa approvazione da parte della direzione della struttura sanitaria, ai cani è consentito l'accesso muniti di guinzaglio e di eventuale museruola nelle case di cura, nelle case di riposo e nelle apposite aree degli ospedali per far visita ai proprietari ricoverati.
5. In ogni caso i cani sono comunque sempre condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.

Art. 25 - Rinuncia di proprietà.
La rinuncia di proprietà dei cani non randagi e la riconsegna dei cani catturati ai proprietari sono disciplinati da un regolamento a parte allegato al presente regolamento.

TITOLO V – GATTI

Art. 26 – Definizioni.

1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La territorialità, già tutelata dalla Legge 281/1991, é una caratteristica etologica del gatto che riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo, etc.).
2. Per "gatto libero" si intende l'animale non di proprietà, che vive costantemente in stato di libertà sul territorio.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detto "tutore di colonie feline".

1. Per i recinti destinati alla detenzione temporanea o permanente dei cani sono consigliate le seguenti superfici minime:
CANI
Superficie minima del box Detenzione temporanea (meno di 60 giorni)
Superficie minima del box Detenzione permanente (più di 60 giorni)
Adulti taglia gigante (peso compreso tra 46 e 90 kg)
10 mq.
19 mq.
Adulti taglia grande (peso compreso tra 26 e 45 kg)
8 mq.
15 mq.
Adulti taglia media (peso compreso tra 10 e 25 kg)
6 mq.
12 mq.
Adulti taglia piccola (peso inferiore a 10 kg) e cuccioli dai 5 mesi
4 mq.
10 mq.
La recinzione deve avere visibilità esterna su almeno un lato. Ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie del cinquanta per cento di quanto previsto in tabella. Il rapporto tra lunghezza e larghezza del box è minimo un terzo. Se viene garantita una movimentazione quotidiana dei cani al di fuori del box ovvero su motivato parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente, è possibile derogare dalla superficie minima indicata nella colonna "detenzione permanente" nella percentuale massima del trenta per cento. Dall'obbligo sono esclusi i canili pubblici e privati e i rifugi delle associazioni riconosciute, che, al fine di assicurare un adeguato confort al cane, devono comunque garantire box adeguati alla taglia ed alle caratteristiche dell'animale.
1bis. All'interno dei recinti per detenzione permanente è vietata la detenzione di gruppi di cani in numero superiore a 5, per evitare di innescare comportamenti "da branco" e per tutelare il diritto di ogni animale al suo spazio indipendente. Tale divieto non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal presente articolo.
2. All'esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di segnalazione della presenza del cane.
3. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico sanitario, atte a garantire un'adeguata contenzione dell'animale ed a soddisfare le

Art. 18 - Attività motoria e rapporti sociali.

1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria e i contatti sociali con altri cani e persone diverse dal proprietario.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere per un periodo minimo di mezz'ora.

3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere per un periodo totale minimo di mezz'ora. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie almeno otto volte superiore a quella minima richiesta dal successivo art. 20.
4. E' vietato custodire cani all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo.
5. Il ricovero (cuccia) dovrà essere adeguato alle dimensioni dell'animale, sufficientemente coibentato, dovrà avere il tetto impermeabilizzato, essere chiuso su tre lati ed essere rialzato da terra e non dovrà, infine, essere umido né posto in luoghi soggetti a ristagno d'acqua, ovvero in ambienti che possano risultare nocivi per la salute dell'animale.
6. Il ricovero dovrebbe essere posto in luogo tranquillo, distante dall'ingresso della proprietà/abitazione, in modo che il cane non sia continuamente disturbato dal passaggio di persone e veicoli e si eviti così che sviluppi la tendenza ad abbaiare e difendere il territorio.

L'Amministrazione comunale promuove o patrocina iniziative destinate ad informare i proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un'adeguata attività motoria ponendo in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o custoditi in recinto.

Art. 19 – Detenzione a catena.

1.Al proprietario o al detentore anche temporaneo di animali di affezione è consentito l'utilizzo della catena o di qualunque altro strumento di contenzione similare, soltanto per periodi limitati di tempo nell'arco della giornata (non oltre le otto ore consecutive).

Art. 20 - Dimensioni dei recinti.

5. Per "habitat" di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o privato, urbano e non, edificato e non, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi, indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno accudita dai cittadini.

Art. 27 - Compiti dell'Azienda ASL e del Comune.

1. Il Comune e l'Azienda ASL provvedono, in collaborazione con le Associazioni animaliste ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi, reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dalla Azienda ASL che dalle Associazioni di volontariato, dalle gattare/gattari o da personale appositamente incaricato dal Comune.

Art. 28 - Colonie feline e gatti liberi.

1. Le colonie feline sono considerate dal Comune "patrimonio bioculturale" e sono pertanto tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dalla Azienda ASL, con la collaborazione delle Associazioni e/o dei cittadini abilitati. Tale censimento deve essere periodicamente aggiornato sia con riferimento al numero di gatti, sia in merito alle loro condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente dimorano; eventuali trasferimenti, per comprovate e documentate esigenze ambientali/territoriali, potranno essere effettuati previa autorizzazione del Sindaco, sentito il parere del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL e delle associazioni animaliste.
4. E' vietato a chiunque ostacolare od impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi.

Art. 29 - Cura delle colonie feline da parte di gattare e gattari.

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie feline. Il Comune

riconosce altresì l'attività benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al sostentamento delle colonie feline.
2. Chiunque intenda accudire una colonia felina deve darne comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio o al Comune.
3. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo.
4. Il Comune, con appositi cartelli, provvede a segnalare la presenza di colonie feline che vivono in libertà al fine di avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte degli agenti di Polizia Locale e degli altri Enti preposti.
5. L'accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata é subordinato al consenso del proprietario che, tuttavia, in caso di divieto d'accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo l'uscita dei gatti dalla sua proprietà. Per motivi relativi alla salute e tutela di gatti liberi residenti in aree private e nell'impossibilità ad accedervi, i/le gattari/e sottopongono all'Azienda ASL e al Comune le problematiche individuate, i quali, con gli strumenti definiti dalla legge, promuovono le azioni necessarie.
6. I/Le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme d'igiene e il decoro del suolo pubblico, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati. Deve essere consentita la presenza permanente di contenitori per l'acqua.
7. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento di cucce e/o mangiatoie per gatti esclusivamente da parte del personale del Comune, in collaborazione con le Associazioni animaliste e con i/le gattari/e. Le suddette cucce e/o mangiatoie devono essere posizionate in modo tale da permettere il passaggio di mezzi di locomozione nelle aree viabili e di carrozzine per disabili sui marciapiedi. Il Comune è responsabile della pulizia e decorosa tenuta di detti siti.
8. E' proibita la rimozione delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente da parte dei cittadini.
9. Il Comune, al fine di tutelare i gatti in libertà e le colonie feline, provvede a sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da affezione, anche evidenziando che la presenza di persone zoofile che si occupano dei gatti è garanzia di animali in buona salute e controllati dal punto di vista demografico.

3. Il seppellimento degli animali d'affezione é possibile nel territorio di proprietà del proprietario/detentore o in un cimitero per animali, previa esclusione di qualsiasi pericolo di malattia infettiva ed infestiva trasmissibile agli uomini ed agli animali.
4. I cimiteri per gli animali d'affezione sono localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previo parere della competente Azienda ASL per i profili attinenti all'igiene ed alla sanità pubblica.
Ordinanza commissario Piazza n.228 del 7 11 2012

TITOLO IV – CANI

Art. 17 - Anagrafe canina – Smarrimento – Rinvenimento.

1. E' fatto obbligo al proprietario, possessore o detentore di cani di provvedere entro i termini di legge all'iscrizione dell'animale all'anagrafe canina, con contestuale identificazione mediante microchip, da eseguirsi a cura dei Servizi Veterinari dell'Azienda ASL o da Medici Veterinari Liberi Professionisti autorizzati. In caso di cessione definitiva, l'obbligo di comunicazione all'anagrafe canina riguarda sia il nuovo proprietario, sia chi cede il cane. Il proprietario, possessore o detentore è tenuto a denunciare all'anagrafe canina la morte dell'animale ed eventuali cambiamenti di residenza entro i termini di legge.
2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti o abbandonati è tenuto a comunicarlo senza ritardo alla Polizia Municipale o, qualora sia impossibile comunicare con loro, al Canile Comunale.
3. La scomparsa per qualsiasi causa del proprio cane deve essere comunicata entro i 3 giorni successivi alla Polizia Municipale, al Servizio Veterinario ASP e al Canile Comunale.
4. Ai fini della prevenzione del randagismo, è comunque consigliato ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani di applicare al collare dell'animale una medaglietta ben visibile ove sia riportato almeno un recapito telefonico del proprietario o detentore.
5. Gli animali non possono essere dati in affido, anche temporaneo, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali.

finimenti siano idonei alla tipologia dell'animale e che non gli arrechino alcun danno.

Art. 15– Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore.

1. Per il rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione in esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore che prevedono la gestione diretta e continuativa di animali, l'Amministrazione Comunale recepisce le "Linee Guida" predisposte dall'Azienda ASL competente per territorio (laddove presenti). Inoltre:
1) per effettuare un'esposizione o manifestazione con animali d'affezione è necessario richiedere preventivamente l'autorizzazione al Comune almeno 30 giorni prima della data fissata per l'apertura, integrando la domanda con una dettagliata relazione tecnico-descrittiva che preveda anche l'impegno incondizionato ad ottemperare alle prescrizioni di cui al presente regolamento, l'orario dell'esposizione o manifestazione e l'elenco descrittivo degli animali con indicazione della specie e della razza;
2) al fine di acquisire il nulla osta sanitario indispensabile per il rilascio dell'autorizzazione da parte del Sindaco, il Comune trasmette l'intera documentazione ai Servizi Veterinari dell'Azienda ASL competente per territorio.

Art. 16 - Eutanasia e Inumazione di animali.

1. E' vietato uccidere animali da compagnia e d'affezione in modo non eutanasico e senza preventiva anestesia operata solamente da Medico Veterinario.
2. Lo smaltimento delle spoglie degli animali deceduti avviene secondo le seguenti modalita':
a) nel caso di animali da reddito, l'allevatore deve contattare immediatamente il Servizio Veterinario ASP o la Polizia Municipale per concordare la distruzione della carcassa;
b) nel caso di animali d'affezione, la carcassa viene consegnata al Comune (attraverso il canile comunale) che provvedera' allo smaltimento attraverso ditta specializzata ed autorizzata in convenzione con il Comune stesso; il proprietario dell'animale verserà, tramite bollettino postale intestato al Comune, una somma pari a euro 2,50 per kg di peso dell'animale.

Art. 30 – Cantieri

1. I soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, debbono prevedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi interessati dai lavori, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal fine il Comune, d'intesa con l'Azienda ASL, potrà collaborare per l'individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. La collocazione di cui al comma 1, di norma, deve essere preferibilmente ubicata in una zona adiacente il cantiere e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali appartenenti alle colonie interessate dagli interventi. Dovrà altresì essere consentita ai/lle gattari/e, od in alternativa a persone incaricate dal Comune, con le modalità più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali.
3. Al termine dei lavori gli animali, previa collocazione di appositi ed adeguati insediamenti, dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 31 - Custodia dei gatti di proprietà.

1. E' fatto assoluto divieto di custodire i gatti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine.
2. Al fine di contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio, è compito del Comune, dell'ASP e dei Medici Veterinari sensibilizzare i proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.
3. Il Comune potrà promuovere apposite campagne informative finalizzate al contenimento demografico della popolazione felina.

TITOLO VI - VOLATILI D'AFFEZIONE O DA COMPAGNIA

Art. 32 – Modalità di detenzione dei volatili.

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere preferibilmente tenuti in coppia.
2. E' vietato tenere volatili legati al trespolo.
3. E' obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all'aperto una tettoia che copra almeno la metà della parte superiore.
4. E' fatto assoluto divieto di:
a) lasciare permanentemente all'aperto, senza adeguata protezione, specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici;
b) strappare le penne, amputare ali o arti, salvo che per ragioni mediche e chirurgiche, nel qual caso il medico veterinario che effettuerà l'intervento dovrà attestare per iscritto la motivazione, da conservarsi a cura del detentore dell'animale. Il certificato predetto segue l'animale nel caso di cessione dell'animale.
5. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, è obbligatorio:
a) qualora la gabbia/voliera contenga più uccelli, evitare il sovraffollamento degli animali ed un raggruppamento inadeguato di specie diverse per taglia, territorialità, aggressività, esigenze climatiche, ecc.
b) posizionate le gabbie/voliere correttamente, ovvero che non siano esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e si trovino lontano da fonti di calore;
c) assicurare una corretta pulizia delle gabbie/voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
d) dotare le gabbie/voliere di un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero;
e) qualora necessario, fornire agli uccelli un numero sufficiente di nidi per la cova e periodicamente le attrezzature per il bagno.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti il trasporto a seguito del proprietario o il trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

come modificato dal d.p.r. n.317/96). Gli altri ungulati devono essere identificati secondo la normativa vigente e devono essere scortati dal registro dei trattamenti farmacologici o suo stralcio (art. 15 D. Lgs. 336/99);
b) ferma restando l'assistenza veterinaria che deve essere garantita fin dall'imminenza della gara, gli animali iscritti alla gara devono superare il controllo veterinario effettuato dal responsabile dell'assistenza veterinaria, volto a verificare l'idoneità dell'animale per l'ammissione alla competizione e da svolgersi nell'imminenza della gara e comunque entro le 48 ore che la precedono, prevedendo di base almeno i seguenti accertamenti: verifica della corretta identificazione e della documentazione di scorta richiesta; verifica che l'animale abbia un'età superiore ai quattro anni; verifica del buono stato di salute e dell'assenza di patologie infettive; esame obiettivo generale; esame dell'apparato respiratorio; esame dell'apparato cardiocircolatorio; esame clinico e/o strumentale dell'apparato locomotorio. Gli animali che prendono parte alle gare devono essere in buona salute e realizzare le loro performances sulla base delle loro reali capacità. Le prestazioni di un animale non possono, pertanto, essere modificate, intenzionalmente o meno, da trattamenti con l'impiego di sostanze medicamentose in grado di agire sulla fisiologia e sul metabolismo dell'animale;
c) il fondo del campo di gara deve essere sufficientemente soffice e, qualora si tratti di superficie asfaltata o cementata, ricoperto da uno spessore di almeno 12 cm. di materiale adeguato e di impasto e compattezza omogenei lungo tutto il tracciato. Il fondo deve risultare privo di buche e bonificato da elementi quali sassi o radici che potrebbero compromettere l'equilibrio degli animali o provocare lesioni. Se il fondo è erboso, lo sfalcio dell'erba deve essere opportunamente curato nell'imminenza della manifestazione;
d) il percorso di gara deve essere circoscritto con adeguate sponde, salvo i casi in cui la distanza del pubblico sia sufficiente a garantire la sicurezza e l'incolumità delle persone che assistono alle manifestazioni. Le recinzioni devono essere capaci di ridurre possibili impatti degli animali e al tempo stesso devono garantire la sicurezza e l'incolumità degli spettatori;
e) sia identificato il Medico Veterinario che garantisce l'assistenza agli animali, durante tutta la durata della manifestazione;
f) il Medico Veterinario in qualità di responsabile dell'assistenza veterinaria, immediatamente prima dell'inizio della manifestazione, deve vigilare affinchè i

pesci. In ogni caso gli acquari non possono essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.

Art. 14 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. E' vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. Il divieto di cui sopra si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, ad eccezione di quelle autorizzate dal Sindaco ai sensi del successivo comma 5.
2. La partecipazione di cani e gatti alle manifestazioni di cui al comma 1 è subordinata all'accertamento di una idonea condizione fisiologico sanitaria, ivi compresa l'eventuale copertura vaccinale per le malattie individuate dalle autorità sanitarie competenti per territorio. Tutti i cani devono obbligatoriamente essere correttamente identificati secondo le modalità richieste dalla normativa vigente ed iscritti all'anagrafe canina. E' vietata la partecipazione a manifestazioni espositive a cani e gatti di età inferiore a mesi quattro ed a soggetti non svezzati delle altre specie animali.
3. In merito alle manifestazioni popolari il Sindaco, sentito il parere favorevole dell'Azienda ASL a cui compete l'attività di vigilanza, può autorizzare nel proprio territorio manifestazioni popolari con presenza di animali, fermo restando il rispetto delle norme cogenti in materia di maltrattamento di animali e secondo i principi delle norme cogenti di cui agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.
4. Lo svolgimento di gare di equidi o altri ungulati nel corso di manifestazioni popolari, quali il palio, la giostra o i tornei, sono sottoposte ad autorizzazione rilasciata dal Comune in conformità a quanto disposto dall'art.3 della legge n.189/2004. A tal fine, sono stabiliti i seguenti requisiti:
a) poiché la corretta e certa identificazione individuale degli animali è prerogativa indispensabile per poter garantire il benessere animale, ogni animale iscritto alla gara deve portare un identificatore elettronico iniettabile (transponder) conforme alle norme ISO 11784 e ISO 11785 impiantato nella parte superiore centrale del lato sinistro del collo. Ogni equide deve essere munito di documento di identificazione a norma della decisione della Commissione 22 dicembre 1999, n.2000/68/CE e scortato dal registro dei trattamenti farmacologici o suo stralcio (art. 15 D.Lgs. 336/99) e da dichiarazione di provenienza (art. 31 DPR 320/54,

Art. 33 - Dimensioni delle gabbie.

1. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere quantomeno la completa estensione del corpo senza contatto con le pareti e l'estensione alare completa almeno in una direzione.
2. Un unico e ben posizionato sostegno è adeguato solo se il volatile può stare in piedi sul sostegno senza che la testa tocchi il soffitto della gabbia e allo stesso tempo la coda non tocchi il fondo della gabbia. In ogni caso due sostegni, uno ad ogni estremità della gabbia, devono essere forniti a tutte quelle specie che preferiscono volare o saltare all'arrampicarsi (come a titolo di esempio i canarini, i fringillidi, ecc.). I sostegni devono essere posizionati in modo da impedire contaminazioni dovute a caduta di escrementi nell'acqua e nel cibo, e anche per prevenire che le code degli uccelli vengano a contatto con il cibo e l'acqua.
3. Escludendo i bisogni di coppie per la riproduzione o uccelli specifici per le caratteristiche individuali, i seguenti sono i minimi spazi consigliati per un singolo esemplare (le misure si riferiscono allo spazio vitale, escludendo eventuali sostegni ornamenti o spazi sotto la grata del
fondo):
Volatili da 20 cm o meno di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo
Grandezza minima gabbia: 27 dm3 (circa 30x30x30 cm)
Esempi: Fringuelli, Canarini, Cocorite, Inseparabili, alcuni piccoli Parrocchetti, ecc.
Volatili da 21 cm a 30 cm di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo Grandezza minima gabbia: 90 dm3 (circa 45x45x45 cm)
Esempi: piccoli Conuri, Pionus, Calopsitte, ecc..
Volatili da 31 cm a 60 cm di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo Grandezza minima gabbia: 160 dm3 (circa 50x 65x50 cm)
Esempi: Pappagalli cenerini, specie piccole di Ara e di Cacatoa,Amazzoni, Parrocchetti
Volatili da 61 cm a 90 cm
Grandezza minima gabbia: 540 dm3 (circa 60x 100x90 cm) Esempi: Ara, Cacatoa, piccoli Tucani ecc.
Volatili da 91 cm a 115 cm
Grandezza minima gabbia: 1,2 m3 (circa 90x150x150cm) Esempi: Ara, grandi Tucani ecc.

4. Quando i volatili vengono tenuti in gruppi, le dimensioni della gabbia devono aumentare per soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere al singolo uccello di appollaiarsi comodamente sul sostegno, muovere la coda e allargare le ali senza dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile. Nella stessa gabbia è consentita la stabulazione solo di specie compatibili.

Art. 34 – Della popolazione di Columba livia var. domestica

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati, nel rispetto delle regole di non maltrattamento degli animali, a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:
a) pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
b) interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi. Sono consigliati i dissuasori con aghi non metallici.
2. Il Comune, in caso di eccessiva proliferazione della popolazione di Columba Livia, può adottare metodi di controllo incruenti per contenerne la riproduzione (quale, ad esempio, la somministrazione di mangime medicato).

Art. 35 – Protezione dei nidi

1. E' vietato danneggiare o distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, fatto salvo per lavori edili autorizzati purché eseguiti in tempi diversi dalla stagione riproduttiva.
2. I nidi di rondine, balestruccio e rondone sono protetti ed è vietata a chiunque la distruzione. Deroghe sono ammesse (in caso di demolizioni, restauri o ristrutturazioni) solo al di fuori del periodo di nidificazione e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.

2. Gli animali in esposizione, detenuti all'interno o all'esterno dell'esercizio commerciale per il tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole, oltre ad essere provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.
3. Quando non esposti, gli animali devono essere contenuti in gabbie con misure non inferiori a quelle previste nei successivi articoli 16 e 42. Il fondo delle gabbie dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle zampe dell'animale stesso.
4. L'esposizione di volatili all'esterno o all'interno degli esercizi commerciali fissi deve essere effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni dei successivi articoli 33 e 34 del presente regolamento.
5. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, contestualmente alla domanda di permesso dovranno indicare l'orario di esposizione degli animali posti in vendita, orario che non potrà superare le cinque ore totali. Nel caso che l'attività riguardi i volatili, si applicano anche le disposizioni di cui al successivo art. 34 relativo alle dimensioni delle gabbie.
6. Gli animali venduti e/o ceduti devono essere consegnati all'acquirente in buone condizioni di salute ed in idonei contenitori a seconda delle caratteristiche eto-fisiologiche degli animali e della durata del trasporto.
7. E' altresì vietato:
a) somministrare cibo costituito da animali vivi alla presenza o alla vista di terzi, o comunque estranei alla conduzione dell'attività commerciale;
b) esporre animali che non siano in buone condizioni di salute. Questi dovranno essere ricoverati in appositi spazi e sottoposti alle cure del caso sotto controllo di un medico veterinario;
c) vendere o detenere cani e gatti di età inferiore a 60 giorni se non in presenza della madre e purchè in spazi adeguati.
8. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa.
9. E' vietata l'esposizione di animali vivi in tutti gli esercizi commerciali non autorizzati per il commercio di animali (ad es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) con la sola esclusione di acquari contenenti esclusivamente

sanitario di dette popolazioni, controllarne le nascite e di risolvere eventuali problemi igienico sanitari da essi creati.

Art. 11 - Abbandono e rilascio di animali.

1. E' vietato rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla fauna autoctona che esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corso idrico.
2. Il divieto non si applica alla liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati.

Art. 12 - Avvelenamento di animali e trappole.

1. E' proibito a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, abbandonare, spargere in qualsiasi modo di esche avvelenate o altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti o nocive o esplosive, compresi vetri, plastiche e metalli in luoghi ai quali possano accedere animali. Sono escluse dal divieto le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere comunque eseguite con modalità tali da non interessare o nuocere in alcun modo ad altre specie animali e comunque affiggendo cartelli di avviso e schede tossicologiche con l'indicazione della relativa terapia di cura.
2. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento delle sostanze di cui al comma 1 deve segnalarlo, oltre che agli agenti di Pubblica Sicurezza, al Comune, indicando, ove possibile, numero, specie e sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati.
3. E' vietato disseminare trappole, reti, lacci, tagliole, vischio o quant'altro per la cattura di animali in tutto il territorio comunale.

Art. 13 - Esposizione e commercializzazione di animali negli esercizi commerciali e assimilati.

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite agli artt. 8 e 9 del presente Regolamento.

TITOLO VII - ANIMALI D'AFFEZIONE E DA COMPAGNIA DETENUTI IN TERRARI

Art. 36 - Detenzione di animali in terrari.

1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, è obbligatorio:
a) che le dimensioni dei terrari siano adeguate in base alla tipologia dei soggetti ivi contenuti, tenendo conto delle esigenze fisiologiche ed etologiche specifiche di ogni specie;
b) che, date le caratteristiche eteroterme degli animali, sia prestata massima attenzione ai parametri ambientali delle strutture di stabulazione, con particolare riferimento alla luce, temperatura ed umidità;
c) che, qualora vengano utilizzati animali vivi per alimentare i rettili, i primi provengano da canali commerciali codificati ed appositamente predisposti e che non siano mai sottoposti ad inutili sofferenze.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti al trasporto a seguito del proprietario o al trasporto e/o ricovero degli animali per esigenze sanitarie.

TITOLO VIII - ITTIOFAUNA

Art. 37 – Ittiofauna. Divieti.
1. E' fatto divieto di:
a) lasciare l'ittiofauna in vasche a temperature non conformi alle esigenze fisiologiche della specie e, qualora richiesto dalle medesime esigenze, senza l'ossigenatore;
b) porre l'ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
c) detenere per qualsiasi motivo l'ittiofauna viva fuori dall'acqua, anche se posta sopra il ghiaccio e/o impianto refrigerativo, ad esclusione dei molluschi.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti sia delle attività commerciali o di ristorazione, che dei singoli cittadini

Art. 38 - Detenzione di pesci ed animali acquatici.

1. Oltre a quanto stabilito dagli articoli 8 e 9 del presente Regolamento, è obbligatorio:
a) che gli animali acquatici siano detenuti nel rispetto delle loro esigenze etofisiologiche, con possibilità di spazio adeguato per un sufficiente movimento e tenuto conto del proprio comportamento sociale;
b) che gli animali acquatici appartenenti a specie sociali siano tenuti preferibilmente in coppia.

Art. 39 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari.

1. Il volume dell'acquario non dovrà essere inferiore a tre litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.
2. E' vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art.40 – Tartarughe acquatiche.

1. E' fatto divieto di abbandono di di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona in qualsiasi struttura artificiale o nell'ambiente.

TITOLO IX- RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 41 - Modalità di detenzione e dimensioni delle gabbie.

1. CONIGLI.
I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti. Le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso e il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico. Non é consentito l'uso di gabbie con fondo a griglia.
E' vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare.

autoveicoli in sosta, anche con adeguato ricambio d'aria, per più di 2 ore consecutive.
14. Gli atti di amputazione del corpo degli animali (quali taglio di coda e orecchie, onisectomia ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti, operazioni di recisione delle corde vocali) sono vietati quando motivati da ragioni estetiche e non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica degli stessi, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in cui l'intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
15. E' vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano essi a trazione meccanica o animale.
16. Per motivi di sanità e sicurezza pubblica, qualora in una civile abitazione vi sia la presenza di un numero di cani superiore a cinque oppure di gatti superiore a dieci, con esclusione di cuccioli lattanti per il periodo di tempo strettamente necessario all'allattamento e comunque mai superiore ai tre mesi, la detenzione è soggetta al preventivo parere favorevole del Comune e a tempestiva comunicazione al Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio.
17. E' fatto divieto assoluto di utilizzare animali per la pratica dell'accattonaggio.
18. E' vietato l'uso improprio di colle per catturare mammiferi, rettili, anfibi ed uccelli.
19. Su tutto il territorio il Comune non autorizza l'apertura di allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.

Art. 9 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica

1. E' fatto divieto di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

Art. 10 - Animali sinantropi.

1. Il Sindaco, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la tutela della salute, dell'igiene pubblica e del decoro urbano, su conforme parere o su proposta del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL di competenza, può disporre interventi sulle popolazioni degli animali sinantropi in libertà, comprese la cattura e, ove necessario, la eventuale soppressione, allo scopo di monitorare lo stato

4. E' vietato custodire animali in terrazze o balconi senza vigilanza, senza idoneo riparo o senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione. E' altresì vietato custodirli in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all'interno di appartamenti o di altri locali (anche commerciali), senza luce naturale e adeguato ricambio d'aria.
5. E' vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita, se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
6. E' vietato detenere permanentemente animali in gabbia, ad eccezione di uccelli e piccoli roditori, nonché di animali che, per le loro caratteristiche, possono risultare pericolosi. Nei casi di trasporto, ricovero per cure ed esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali, la detenzione deve essere limitata alla necessità del trasporto, del ricovero o dell'esposizione.
7. E' vietato detenere permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale gli animali; al fine dell'applicazione di tale divieto si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza biologica della specie.
8. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti inadatti, angusti o poveri di stimoli, che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie. E' assolutamente vietato l'uso di strumenti cruenti per l'addestramento di qualsiasi tipo di animale.
9. E' vietato l'addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
10. E' vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/o irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
11.E' vietata la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.
12. E' vietato trasportare o detenere animali nei vani portabagagli chiusi ovvero non comunicanti con gli abitacoli degli autoveicoli. E' altresì vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenze, ferite o danni fisici. Il conducente di autoveicolo che trasporti animali, deve fare riferimento alla normativa vigente in materia e deve assicurare l'aerazione del veicolo e la somministrazione di acqua in caso di viaggi prolungati.
13. E' assolutamente vietato tenere animali in autoveicoli in sosta al sole durante il periodo primaverile ed estivo. E' comunque sempre vietato tenere animali in

Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. La gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso. Come regola generale, un coniglio di media taglia deve soggiornare in una gabbia di dimensioni minime di 100x60x60 cm.
E' vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.
La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in esposizione presso gli esercizi commerciali é fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq. per ogni ulteriore esemplare.
2. FURETTI.
Le gabbie per furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 mq. ed un'altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.
E' vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.
3. PICCOLI RODITORI.
Le gabbie per criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di 0,24 mq. ed un'altezza minima di 30 cm. fino a due esemplari, con un incremento di 0,12 mq. per ogni ulteriore coppia.
Per la cavia é richiesta una misura minima di 80 x 40 cm., se il soggetto é unico; in caso di convivenza tra più esemplari le dimensioni della gabbia saranno proporzionalmente aumentate. Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono garantire all'animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base minima di 0,25 mq.
Per le specie non indicate é comunque necessario assicurare condizioni di detenzione compatibili con le loro caratteristiche etologiche.

TITOLO X - EQUIDI

Art.42– Modalità di detenzione degli equidi.

1. Oltre a quanto previsto al Titolo III, i ricoveri nei quali vengono custoditi gli equidi devono avere le seguenti dimensioni minime:
tipologia
box

posta
Equidi da corsa
3 m. x 3.5 m.
-
Equidi selezionati da riproduzione
Stalloni e fattrici
3 m. x 3.5 m.
-
Fattrice + redo
4 m. x 4 m.
-
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera
Taglia grande
(equidi "pesanti" o da traino)
3 m. x 3.5 m.
2.20 m . x 3.5 m.
Taglia media
(equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche)
2.5 m. x 3 m.
1.8 m. x 3 m.
Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. , pony)
2.2 m. x 2.8 m.
1.6 m. x 2.8 m.

2. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3,00 m. di media (2,50 m. per i cavalli di taglia piccola).
3. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo disponga giornalmente di spazi ulteriori.
4. E' fatto assoluto divieto di custodire i cavalli sempre legati in posta.
5. Qualora gli equidi siano tenuti esclusivamente in recinti all'aperto, deve essere predisposto idoneo riparo dalla pioggia e dal freddo.
6. Gli equidi devono sempre avere acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo soddisfacente (fieno di base e cereali).
7. E' vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.

TITOLO III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 7 - Modalità di detenzione e custodia animali.

1. Chi custodisce un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la tutela.
2. Gli animali, di proprietà o custoditi a qualsiasi titolo, devono essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario e i proprietari devono porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, devono accudirli e alimentarli secondo le caratteristiche e le esigenze della specie e della razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, deve essere costantemente garantita la possibilità di soddisfare le fondamentali necessità relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche, etologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela del pubblico decoro, dell'igiene e della salute.
5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, devono prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private.

Art. 8 - Maltrattamento e mancato benessere di animali.

1. E' vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa nuocere al benessere degli animali.
2. E' vietato custodire gli animali in spazi angusti e/o privi di acqua e del cibo necessario o sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E' vietato tenere animali in isolamento e/o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.

produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili per l'uomo, come il cane per i disabili, gli animali da Pet-Therapy, da riabilitazione e impiegati nella pubblicità. Vengono altresì compresi quegli animali appartenenti a specie solitamente definite "non convenzionali", quali gli animali esotici e pericolosi. Gli animali selvatici non sono considerati animali d'affezione.
4. E' animale da reddito in allevamento a carattere familiare ogni specie zootecnica allevata secondo i parametri di legge esclusivamente ad uso proprio, per il consumo in ambito familiare.
5. Per animale sinantropo si intende l'animale che vive in stretto contatto con l'uomo in ambiente urbano e da cui trae sostentamento (ad esempio: piccioni "domestici", topi, etc.)
6. La colonia felina è un gruppo di gatti di proprietà del Comune, che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo, la cui cura e sostentamento dipendono dall'uomo e, in quanto potenziale problema sanitario e di igiene pubblica, deve essere opportunamente riconosciuto e registrato dal Servizio Veterinario della Azienda ASL di competenza.
7. Sono fauna selvatica tutte le specie animali delle quali esistono popolazioni stabilmente o temporaneamente viventi in stato di naturale libertà nel territorio nazionale.
8. E' allevamento di cani e gatti per attività commerciali la detenzione di cani e di gatti, anche a fini commerciali, in numero pari o superiore a 5 fattrici o 30 cuccioli per anno.
9. Si intende commercio di animali da compagnia qualsiasi attività economica che comporti atti di cessione e/o compravendita di animali (quali, ad esempio, i negozi di vendita di animali, le pensioni per animali, le attività di toelettatura e di addestramento).

Art. 6 - Ambito di applicazione.

1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8 e 9 (modalità di detenzione e custodia degli animali, maltrattamento e mancato benessere di animali) devono comunque considerarsi valide per qualsiasi animale.

8. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all'esterno per tutta la durata della giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambatura giornaliera.
10. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi od a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.
11. Gli equidi adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.

TITOLO XI - ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE FAMILIARE

Art. 43 - Detenzione di animali da reddito a carattere familiare.

1. Fermo restando il rispetto delle norme cogenti specifiche per materia, l'allevamento di animali da reddito nelle zone urbane è vietato al fine di evitare l'insorgere di inconvenienti di carattere igienico-sanitario (sviluppo di odori, proliferazione di insetti).
2. Il Sindaco, su parere dell'Azienda ULSS competente, potrà autorizzare l'allevamento su area privata alle seguenti condizioni, che il detentore dovrà autocertificare sotto la propria responsabilità:
a) che l'allevamento sia compatibile con le regole della civile convivenza e del benessere animale;
b) che siano preventivamente identificati il numero e la tipologia degli animali da detenere;
c) che i detentori applichino obbligatoriamente una corretta igiene zootecnica e una regolare ed efficace lotta contro insetti e roditori;
d) che gli animali non siano detenuti in locali ad uso abitazione o in diretta comunicazione con essi.
3. Nelle zone agricole l'allevamento a carattere familiare di animali da reddito dovrà essere comunicato all'Azienda ULSS competente per territorio, secondo la normativa vigente
.

TITOLO XII – COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI

Art. 44 – Commissione comunale diritti degli animali

1. Il Comune instaura rapporti stabili con le Associazioni Animaliste nazionali e locali esistenti sul territorio, relativamente alle materie oggetto del presente Regolamento.
A tal fine viene costituita presso il Comune una Commissione consultiva per i diritti degli animali così composta:
a) il Sindaco o suo delegato;
b) un Consigliere comunale indicato dal Consiglio;
c) il responsabile del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL competente per territorio;
d) un rappresentante delle Associazioni animaliste di volontariato operanti a livello locale;
e) un veterinario libero professionista indicato dall'Ordine dei medici-veterinari.
2. La Commissione ha compiti propositivi verso il Sindaco per i provvedimenti da adottare in materia di diritti e benessere degli animali, nonché di vigilanza sul rispetto delle disposizioni di legge e del presente Regolamento. La Commissione si riunisce obbligatoriamente almeno ogni sei mesi.

TITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Sanzioni.

1. Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 150,00 ad euro 500,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
2. Chiunque commette una violazione degli articoli 9-10-12-13-15-16-18-19-25-33-34-36-38-39- 40-43 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una somma da euro 300,00 ad euro 750,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n.689. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.
3. Al fine di assicurare una corretta e puntuale applicazione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali relativi alla

Art. 4 - Tutela degli animali.

1. Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente le garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento e ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.
4. Il Comune, in stretta collaborazione con i Servizi Veterinari dell'Azienda ASL competente per territorio, nei casi di accertata impossibilità dei proprietari di animali d'affezione di detenerli, può determinare un contributo per il loro mantenimento, o in caso di ricovero in ospedale, casa di riposo o decesso del proprietario, provvedere alla loro temporanea custodia nelle apposite strutture in attesa di adeguata sistemazione.

TITOLO II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 - Definizioni.

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14/08/1991 n. 281 e successive modifiche e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà. Si riconosce altresì la qualifica di animale d'affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale ed internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le specie il cui prelievo é comunque regolato dalla legge, in virtù della normativa nazionale e regionale e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli art. 1 e 2 della Legge 11/02/1992 n. 157.
3. Per animale d'affezione o da compagnia si intende ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto dall'uomo, per compagnia o affezione senza fini

5.promuove ed attua corsi di formazione e/o di aggiornamento sul benessere animale rivolti ai medici veterinari, al personale di vigilanza, agli operatori di settore e alle associazioni di volontariato;
6. potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui al presente articolo, della collaborazione delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipulazione di idonee convenzioni.

Art. 3 - Competenze del Comune.

1. Al Comune spetta, attraverso i propri Organi, la vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.
2. Nel territorio comunale il Sindaco per motivi di sanità e sicurezza pubblica può disporre provvedimenti straordinari per la gestione delle specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio di competenza.
3. Il Comune, in base alle proprie competenze in materia di protezione animale ai sensi dell'articolo 3 del DPR 31 marzo 1979, provvede all'emissione di provvedimenti motivati che vietino la detenzione di animali a chiunque:
a) sia ritenuto non idoneo per metodi di detenzione non coerenti con i principi dettati dalla normativa nazionale sulla tutela degli animali
b) rinunci per due volte al possesso di un animale non denunciando lo smarrimento dello stesso o non ritirando l'animale fuggito e poi catturato, dal canile o dall'oasi felina comunali o convenzionati con il Comune;
c) nei casi di condanna o applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del Codice di procedura penale o di decreto penale di condanna ai sensi dell'art.459 c.p.p., per i delitti previsti dagli articoli 544 bis, ter, quater, quinqueies, 638 e 727 del Codice penale, così come istituiti e modificati dalla legge n.189/2004;
d) abbia pendenti più di un procedimento penale in corso nell'ambito delle ipotesi di reato di cui alla lettera c).
4. In caso di maltrattamenti, il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, può disporre che gli animali d'affezione siano posti in osservazione per l'accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienico-sanitaria e del benessere animale.

protezione degli animali, l'Ufficio competente per la Tutela degli Animali (ove presente), in collaborazione con la Polizia Locale provvede alla redazione ed alla diffusione capillare di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.

Art. 46 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni.

1. La competenza ed applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al precedente articolo é del Comune in cui si verifica l'infrazione.
2. Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti al bilancio comunale e destinati ad attività inerenti la tutela degli animali.

Art. 47- Vigilanza.

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento, sotto il controllo dei Servizi Veterinari dell'Azienda ASL competente per territorio, gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le Guardie Zoofile Volontarie delle Associazioni riconosciute, nonché in generale tutti gli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e gli Enti ed Organi preposti al controllo.

Art. 48 – Danni al Patrimonio Pubblico e privato

1. In aggiunta alle sanzioni pecuniarie di cui all'art.47, in caso di danneggiamento del Patrimonio Pubblico in conseguenza di una carente sorveglianza dei propri animali, il Comune, o il proprietario, esige dal trasgressore il risarcimento del danno calcolato.

Art. 49 – Integrazioni, modificazioni e deroghe.

1. Il presente Regolamento può essere modificato od integrato al fine di uniformarlo ad eventuali future normative in tema di tutela e benessere degli animali d'affezione. Ogni eventuale non conformità delle norme contenute nel presente regolamento è valutata dai Medici Veterinari dell'ASL competente per territorio o, laddove costituita, dall'apposita Commissione formata da Medici Veterinari dipendenti pubblici e liberi professionisti, possibilmente

esperti in benessere animale e/o medicina comportamentale, nominati dai Servizi Veterinari competenti per territorio e/o dall' Ordine dei Medici Veterinari della Provincia, e/o dai Comuni.

Art. 50- Incompatibilità ed abrogazione di norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

****

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali.

Il Comune, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata il 15 ottobre 1978, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle leggi nazionali, della Regione Sicilia e dal proprio Statuto:

1. promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente;
2. riconosce agli individui e alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche;
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli;
4. promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono legati per la loro esistenza, sia la possibilità di un'organica convivenza con la collettività umana nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica.

Art. 2 - Valori etici e culturali.

Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali:

1. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse alla cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto nelle fasi dell'infanzia e della vecchiaia;
2. opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell'intera popolazione e soprattutto in quello rivolto all'infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con gli stessi;
3. incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli animali, ivi compresa la diffusione della cultura orientata ad evitare ridicolizzazioni degli animali;
4. incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali;

Art. 28 – Colonie feline e gatti liberi
Art. 29 – Cura delle colonie feline da parte di gattare e gattari
Art. 30 – Cantieri
Art. 31 – Custodia dei gatti di proprietà
TITOLO VI – VOLATILI D'AFFEZIONE O DA COMPAGNIA
Art. 32 – Modalità di detenzione dei volatili
Art. 33 - Dimensioni delle gabbie
Art. 34 – Della popolazione di Columba livia var. domestica
Art. 35 – Protezione dei nidi
TITOLO VII – ANIMALI D'AFFEZIONE E DA COMPAGNIA DETENUTI IN TERRARI
Art. 36 – Detenzione di animali in terrari
TITOLO VIII - ITTIOFAUNA
Art. 37 – Ittiofauna. Divieti
Art. 38 - Detenzione di pesci ed animali acquatici
Art. 39 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari
Art. 40 – Tartarughe acquatiche
TITOLO IX – RODITORI, LAGOMORFI E MUSTELIDI
Art. 41 – Modalità di detenzione e dimensioni delle gabbie
TITOLO X – EQUIDI
Art. 42 – Modalità di detenzione di equidi
TITOLO XI - ANIMALI DA REDDITO IN ALLEVAMENTO A CARATTERE FAMILIARE
Art. 43- Detenzione di animali da reddito a carattere familiare
TITOLO XII – COMMISSIONE COMUNALE DIRITTI DEGLI ANIMALI
Art. 44 – Commissione comunale diritti degli animali
TITOLO XIII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 45 - Sanzioni
Art. 46 – Utilizzo degli introiti delle sanzioni
Art. 47 – Vigilanza
Art. 48 – Danni al Patrimonio Pubblico e privato
Art. 49 – Integrazioni, modificazioni e deroghe
Art. 50 – Incompatibilità ed abrogazione di norme

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI
Art. 1 – Profili istituzionali
Art. 2 – Valori etici e culturali
Art. 3 – Competenze del Comune
Art. 4 – Tutela degli animali
TITOLO II – DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 5 – Definizioni
Art. 6 – Ambito di applicazione
TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 7 – Modalità di detenzione e custodia animali
Art. 8– Maltrattamento e mancato benessere degli animali
Art. 9 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica
Art. 10 – Animali sinantropi
Art. 11 – Abbandono e rilascio di animali
Art. 12 – Avvelenamento di animali e trappole
Art. 13 - Esposizione e commercializzazione di animali negli esercizi commerciali e assimilati
Art. 14 - Mostre, spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali
Art. 15 – Rilascio di atti autorizzativi per la detenzione di animali d'affezione per esposizioni e manifestazioni di durata superiore alle 24 ore
Art. 16 – Eutanasia e Inumazione degli animali
TITOLO IV – CANI
Art. 17 - Anagrafe canina – Smarrimento – Rinvenimento.
Art. 18 – Attività motoria e rapporti sociali
Art. 19 – Divieto di detenzione a catena
Art. 20– Dimensioni dei recinti
Art. 21 – Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
Art. 22 – Aree di sguinzagliamento e percorsi destinati ai cani
Art. 23 – Obbligo di raccolta delle deiezioni
Art. 24- Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali
Art. 25 - Rinuncia di proprietà
TITOLO V – GATTI
Art. 26 – Definizioni
Art. 27 – Compiti dell'Azienda ASL e del Comune

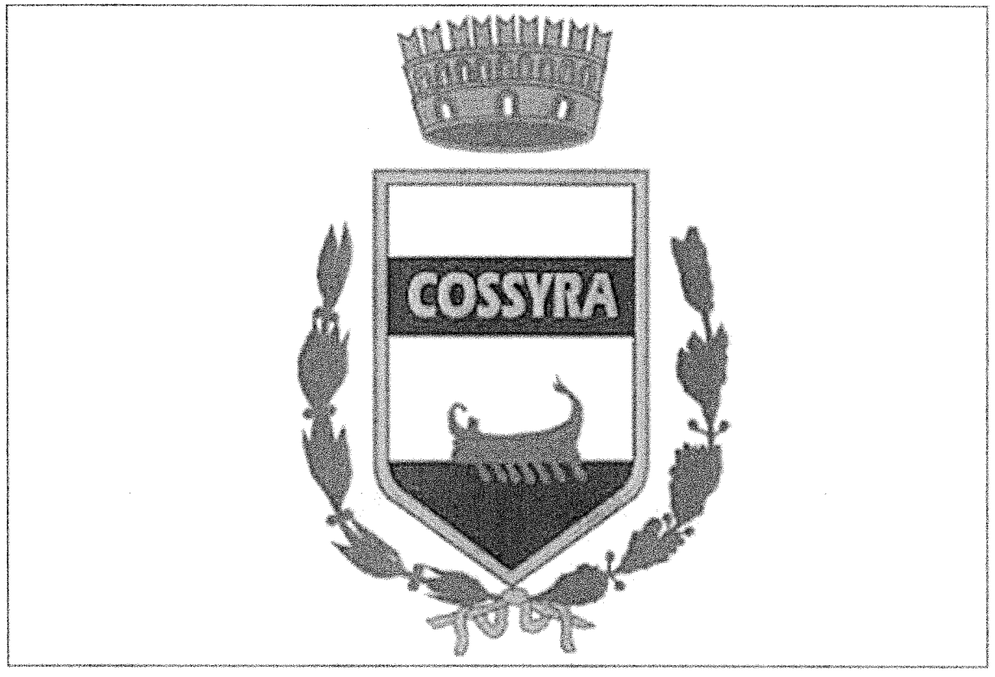

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITA'